



## **COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**SETTORE TECNICO ED AMBIENTE**

Via Vittorio Emanuele n. 158 - tel. n. 081/8033384 – 8033810 - fax n. 081/3177439

[www.comune.castellodicisterna.na.it](http://www.comune.castellodicisterna.na.it) e-mail [ufficiotecnico@comune.castellodicisterna.na.it](mailto:ufficiotecnico@comune.castellodicisterna.na.it)

P.E.C.: [ufficiotecnico@pec.comune.castellodicisterna.na.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comune.castellodicisterna.na.it)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI  
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL  
RISCHIO SISMICO, NONCHE' CONNESSE ATTIVITA' DI VIGILANZA -  
AGGIORNATO ALLA L.R. 28/2018.**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2018**

## **INDICE**

### **PREMESSA**

**Art. 1** **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Art. 2** **TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

**Art. 3** **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SISMICO**

**Art. 4** **COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE**

**Art. 5** **DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

**Art. 6** **DECADENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

**Art. 7** **COMPENSO DELLA COMMISSIONE**

**Art. 8** **VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA, LA CONSERVAZIONE DEI PROGETTI E PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE**

**Art. 9** **RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA EDILIZIA**

**Art. 10** **PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA**

**Art. 11** **AUTORIZZAZIONE SISMICA**

**Art. 12** **MODULISTICA**

**Art. 13** **ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA**

**Art. 14** **NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 15** **ENTRATA IN VIGORE**

## **PREMESSA**

L'esercizio delle funzioni regionali di difesa del suolo del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio da rischio sismico" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";

L'art.33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l'altro, ha introdotto nella L.R. n. 9/83 l'art.4-bis dando la possibilità di trasferire ai comuni che entro il 31 gennaio di ogni anno ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, parte delle attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile.

In particolare l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 - ai commi 1, 2, 3 e 4 - affida l'esame e l'istruttoria dei progetti da parte dei comuni ad "una o più commissioni", definendone la composizione, i requisiti professionali, le modalità di nomina.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2017 questo Ente ha espresso la volontà di trasferire a sé tutte le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983, trasmettendo apposita richiesta in data 09.03.2017.

Con D.G.R. n. 334 del 14.06.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 49 del 19.06.2017, in attuazione dell'art. 4-bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i. e deliberazioni attuative n. 161/12 e n. 378/2016, sono state trasferite a questo Comune quelle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico già di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui alla richiesta del 09.03.2017.

In ottemperanza a quanto disposto, il Comune di Castello di Cisterna, anche per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore, le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme in materia, adotta lo specifico Regolamento.

## **Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- La L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" all'art. 4 bis definisce le attività e le competenze delle "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni";
- La L.R. Campania n. 19 del 28/12/2009 "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa" all'art. 10 definisce alcune modifiche alla L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983;
- La Regione Campania con D.G.R. n. 1897 del 22 dicembre 2009 stabilisce la "Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica";
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania viene emanato il Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania" n. 4 del 11/02/2010;
- La L.R. Campania n. 1 del 27/01/2012, pubblicata sul BURC n. 65 del 28/01/2012, "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)" all'art. 33 definisce le "Modifiche alla L.R. 09/1983 – art. 4-bis Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni";
- La Regione Campania con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012 stabilisce le "Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata" ed approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 09/1983" in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta;
- La Regione Campania con D.G.R. n. 316 del 28/06/2012 stabilisce le "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica";
- La Regione Campania con D.G.R. n. 317 del 28/06/2012 stabilisce l'"Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 –

- trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2012”;
- Con Legge Regione Campania n. 16/2014 del 07/8/2014 ad oggetto “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegamento alla legge di stabilità regionale 2014)”, pubblicata sul BURC n. 57 del 07/08/2014, sono state apportate alcune modifiche alla L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” che riguardano essenzialmente i comma 1 e 6 dell’art. 4 bis della L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983.
  - La Regione Campania con D.G.R. n. 181 del 14/04/2015 prevede ulteriori disposizioni di attuazione alle linee guida per l’espletamento delle funzioni trasferite secondo le modifiche attuate all’art. 4 bis della L.R. n. 9/83, come modificato dalla L.R. 7 agosto 2014 n. 16.
  - La L.R. n. 28 del 08/08/2018 ha modificato la composizione della commissione antisismica a decorrere dal 09.08.2018.

## **Art. 2 TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

Il presente regolamento disciplina le attività e funzioni oggetto del trasferimento di cui all’art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., per gli interventi di edilizia pubblica e privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna, inteso come piano fondale.

Le “*linee guida per l’attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9*”, approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 2 e 5, definiscono con esattezza le attività e funzioni oggetto del trasferimento che di seguito si elencano:

- a)** ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);
- b)** ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);
- c)** svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);
- d)** rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);
- e)** svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);
- f)** rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);
- g)** effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);
- h)** controllo sulla realizzazione dei lavori che interessano (art. 5, co. 4, L.R. 9/83 s.m.i.):
  - h1** (lett. a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
  - h2** (lett. b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- i)** ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 5 L.R. 9/83 s.m.i.);
- j)** ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 5 L.R. 9/83 s.m.i.);
- k)** attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti di seguito elencate, qualora relative a lavori che non restano di competenza degli Uffici del Genio Civile:
  - k1)** ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori:
    - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori /collaudatore / costruttore;
    - voltura dell’autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;
  - k2)** svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;

**k3)** svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;

**k4)** ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai comuni, dall'unione di comuni o comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

**k5)** conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

Le "linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9", approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 3 e 4, inoltre, definiscono con esattezza le opere strutturali e le attività e funzioni NON oggetto del trasferimento.

Allo scopo di garantire una corretta applicazione del presente regolamento si ritiene opportuno riportare, di seguito, quanto stabilito dai punti 3 e 4 delle suindicate Linee Guida, con le modifiche apportate dall'art. 1 comma 192 e 237 della L.R. 16/2014:

#### *Punto 3*

*"La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.ii., riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", inteso come piano fondale, - omissis -.*

*Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:*

**1.** *le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla*

*Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s. m.i.;*

**2.** *nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;*

**3.** *le opere "di interesse pubblico" corrispondono a: - quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale"(deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003), - quelle così definite da altre specifiche norme, - quelle dichiarate di pubblica utilità;*

**4.** *le "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", inteso come piano fondale, fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;*

**5.** *il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", inteso come piano fondale, è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;*

**6.** *il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna, inteso come piano fondale, indicato negli elaborati di progetto."*

#### *Punto 4*

*"Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983, così come modificato dall'art. 1 comma 192 e 237 della L.R. n. 16/2014 precisa: "- omissis Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, inteso come piano fondale, resta in capo al settore del Genio civile". Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile."*

### **Art. 3 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SISMICO**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Tecnico è il Responsabile del Procedimento Sismico e nella qualità:

- rilascia l'autorizzazione sismica ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4bis comma 4 della legge regionale n. 9 del 1983 e trasmette la prescritta documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile;
- cura il rispetto dei termini e verifica sul buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica;
- rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata e del collaudo;
- è responsabile del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 comma 4 legge regionale n. 9 del 1983;

#### **Art. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE**

Il Comune con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.ii.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., come modificato dalla L.R. n. 28 del 8 agosto 2018, infatti, l'esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia.

La Commissione per l'autorizzazione sismica è formata da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

La funzione di presidente di Commissione è svolta dal professionista più anziano in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso L'Ente.

L'inserimento nel detto elenco avviene a seguito di avviso pubblico a firma del Responsabile del Settore Tecnico e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione è nominata con decreto del Sindaco.

La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei componenti la Commissione individuato dal Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico della Commissione, si procederà alla nomina di un nuovo componente, da individuare sempre all'interno dell'Elenco di cui sopra, con nuovo Decreto Sindacale.

#### **Art. 5 DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

La Commissione Tecnica, nominata con Decreto Sindacale, resta in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

In occasione del primo insediamento, la Commissione Tecnica disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività. La Commissione Tecnica è insediata dal Responsabile del Settore Tecnico.

Le sedute della Commissione si tengono presso l'UTC – Settore Urbanistica - del Comune di Castello di Cisterna e vengono convocate dal Presidente secondo la calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Tecnica o quando se ne ravvisi la necessità su richiesta del Responsabile del Settore Tecnico, con comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di almeno due giorni, ai componenti della Commissione.

Le adunanze della Commissione Tecnica sono valide se presenti almeno tre componenti tra i quali il Presidente o chi dallo stesso delegato in caso di assenza. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche ma, se ritenuto necessario, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista limitandola alla sola fase dell'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere. Delle decisioni della Commissione Tecnica Comunale, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti presenti alla riunione. Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dal Presidente e dai componenti presenti alla riunione.

#### **Art. 6 DECADENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

I professionisti componenti della Commissione Tecnica decadono automaticamente dal loro incarico nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle seguenti cause:

- vengano riportate condanne penali e/o misure di prevenzione, o sopraggiunga l'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- vengano riportate, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che comportino la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza;
- essere assunto quale dipendente pubblico del Comune di Castello di Cisterna;

- la copertura della carica di Amministratore comunale del Comune di Castello di Cisterna o di rappresentante di Enti cui è demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Comunale per il Rischio Sismico;

I professionisti componenti della Commissione Tecnica, inoltre, decadono automaticamente dal loro incarico se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione Comunale per il Rischio Sismico; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento che provvederà ad attivare la procedura per la sostituzione del professionista.

#### **Art. 7 COMPENSO DELLA COMMISSIONE**

Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione Comunale per il Rischio Sismico il Comune provvederà con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate con il contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica versati direttamente al Comune di Castello di Cisterna.

Ai componenti della Commissione Comunale esterni all'Ente (Commissione Tecnica) è assegnato un compenso complessivo per l'esame di ogni pratica pari al 55% delle risorse finanziarie, introitate e così suddiviso:

- **15%** al Presidente della Commissione Tecnica Comunale;
- **10%** a ciascun tecnico della Commissione Tecnica Comunale;
- **20%** al personale del Settore competente, da dividere per il 10% al Responsabile del Procedimento e per il 10% al Responsabile P.O. firmatario dell'Autorizzazione Sismica, in quanto attività delegate non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Urbanistica

Il compenso ai componenti la Commissione Tecnica comunale viene erogato ogni 6 mesi, di norma a Giugno e Dicembre, previa determinazione del Responsabile del Settore Tecnico.

Con il **25%** residuo del 100% delle risorse finanziarie, si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica, comprensivo di tutte le attività d'istruttoria e conservazione dei progetti, nonché tutte le altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Settore Tecnico.

#### **Art. 8 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA, LA CONSERVAZIONE DEI PROGETTI E PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE**

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) quantificabili per volumetria o altro, riferibili a più organismi strutturali (strutture giuntate, oppure strutture accessorie rispetto a quella principale), il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale oggetto di denuncia, in funzione del corrispondente volume e/o codice identificativo.

Il contributo delle denunce dei lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, non è dovuto.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e dell'art. 1 comma 237 della L.R. Campania n. 16/2014. Le somme dovute, infatti, dovranno essere versate presso il Servizio di Tesoreria intestato a COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA con causale “Contributo istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica”.

#### **Art. 9 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA EDILIZIA**

La Legge Regionale Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente può:

1. presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico;
2. richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione Sismica; in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sismica di una dichiarazione sostitutiva, a firma del committente e dei tecnici incaricati, concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale. Si precisa, comunque, che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica.

#### **Art. 10 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA**

La denuncia dei lavori, consistente nell'istanza, nel progetto e nei relativi allegati, ed è presentata a cura del committente dei lavori, ovvero, nel caso di lavori da eseguire in proprio, a cura dello stesso costruttore.

In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori:

- il titolare del permesso di costruire o altro titolo;
- i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori al Settore Tecnico del Comune al fine di ottenere un provvedimento di "autorizzazione sismica".

L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore. Inoltre, alla domanda dovranno essere necessariamente allegati:

- un elaborato di progetto, in triplice copia, dal quale si evince che "i lavori riguardano opere di edilizia pubblica o privata che non superano l'altezza di **"metri 10,50 dal piano di campagna"**, inteso come piano fondale;
- tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, sottoscritta da tutti gli interessati, in duplice copia in formato cartaceo ed in formato digitale (pdf).

Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti.

- progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo;
- progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
- copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo;
- la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla Legge Regionale Campania n. 9/1983.

#### **Art. 11 AUTORIZZAZIONE SISMICA**

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore Tecnico comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Commissione Tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti.

La Commissione Tecnica Comunale in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale Campania n. 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il "l'autorizzazione sismica", nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti riscontrando anche a mezzo di liste di controllo:

- l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;



- che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente comprensibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori. La Commissione Tecnica a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; se necessario la stessa Commissione Tecnica può richiedere, per il tramite del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castello di Cisterna, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.

Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Tecnica comunica al Responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione Tecnica avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo.

La Commissione Tecnica nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto sopra previsto, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali;
- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

A seguito del parere della Commissione Tecnica, il Responsabile del Settore Tecnico, effettua il controllo documentale e procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Settore Tecnico emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.

In caso di esito negativo, il Responsabile del Settore Tecnico emette un provvedimento motivato di diniego.

Il Responsabile del Settore Tecnico trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile la documentazione prevista dalla normativa, in particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che **"i lavori riguardano opere pubbliche e private che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna"**, inteso come piano fondale.

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica".

Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "autorizzazione sismica".

## **Art. 12 MODULISTICA**

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, per le revoche e nomine dei professionisti, le volture di provvedimenti sismici già rilasciati, e per tutti gli atti consequenziali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii., può essere utilizzata la stessa modulistica di presentazione delle istanze al Settore Provinciale del Genio Civile ma indirizzata alla "Commissione Tecnica Comunale per il Rischio Sismico – Settore Tecnico – Comune di Castello di Cisterna".

## **Art. 13 ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA**

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato con i Regolamenti n.2/2011 e n.2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione. Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Tecnico la Responsabilità del Procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.

E' del Responsabile del Settore Tecnico l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui agli art.li 4 e 5 della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. e degli art.li 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii..

**Art. 14 NORME FINALI E TRANSITORIE**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale, si rinvia alle norme citate in premessa, nonché alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 15 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui interviene l'esecutività della delibera consiliare che lo approva.